

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO RIPARAZIONE, COMPRENDENTE INTERVENTI DI MEDIAZIONE E ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

Premesso che:

- La Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, il Comune di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni di Torino hanno formalizzato il Progetto Riparazione con la stipulazione del protocollo d'intesa rep. N. 932 dell'8 febbraio 1999.
- Tale protocollo è stato rinnovato nell'anno 2005.
- I firmatari hanno espresso la volontà di addivenire ad un nuovo accordo, anche alla luce della normativa internazionale e nazionale nonché dell'esperienza maturata sia nell'ambito della Mediazione Penale che delle Attività di Utilità Sociale.

Vista:

La legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di giustizia riparativa, di mediazione e di integrazione tra servizi, ed in particolare facendo riferimento a:

- Le regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (regole di Pechino) - O.N.U., 1986 – che affermano la necessità del “ricorso a mezzi extragiudiziari” in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare le “conseguenze negative di una procedura giudiziaria normale”, indirizzando il minore verso risposte al reato di tipo restituivo/riparativo.
- La Raccomandazione n° R (92) 16 - Consiglio d'Europa, 1992 – relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure alternative alla detenzione laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime.
- La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Consiglio d'Europa, 1996 – laddove sancisce che “per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari riguardanti bambini, gli Stati-Parte incoraggiano l'attuazione della mediazione e di ogni altro metodo di risoluzione dei conflitti e il loro utilizzo per raggiungere l'accordo”.
- La Raccomandazione n. 87 (20) del Consiglio d'Europa che incoraggia specificamente “lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (mediation) da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano”
- La Raccomandazione (99) n.19 - Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anno 1999 – avente per oggetto la mediazione in ambito penale che viene indicata come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”.
- La Declaration of Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters - O.N.U., 2000 –. Il documento definisce riparativo ogni procedimento “in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla soluzione della questione emersa dall'illecito, spesso con l'aiuto di

un terzo equo e imparziale”. Rientrano in questa definizione, quindi, i lavori di utilità sociale, la prestazione di attività gratuita a favore della collettività, le restituzioni.

- La Decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale - Consiglio dell'Unione Europea, 2001. Il documento, oltre a definire il concetto di vittima e i suoi diritti, chiarisce che la mediazione nelle cause penali è la ricerca, prima o durante lo svolgimento del procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato con la mediazione di una persona competente.
 - Il DPR 448/88 prevede all'art. 9 che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvalga dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza dell'ente locale per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Al magistrato è altresì consentito di “sentire il parere di esperti”, potendo prescindere dalle formalità di procedura. All'art.28, nell'ambito della sospensione del procedimento e messa alla prova, il giudice può far ricorso a due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e quelle dirette a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
 - La Legge 354/75 – Ordinamento Penitenziario - all'art.47, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevede che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato.
 - L'art. 165 Codice Penale che, in merito alla sospensione condizionale della pena, prevede che questa possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni,.....del risarcimento del danno.....e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
 - Il D.Lgs. 274/00 sulla competenza penale del giudice di pace offre un riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a centri e strutture pubbliche o private di mediazione, per gli illeciti procedibili a querela di parte, nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a condotte riparatorie.
 - Il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce ai comuni funzioni relative “all'assistenza economica in favore delle vittime del delitto; agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; agli interventi di protezione sociale”.
 - La legge 328/00 che all'art. 19 prevede che “i comuni associati, nell'ambito dei piani di zona, realizzano il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia”.
 - La legge della Regione Piemonte n.1/04, art. 3 a norma del quale i servizi e gli interventi sociali devono rispondere a logiche di coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;
- art. 44, secondo cui “la Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n, 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto alla cittadinanza e la qualità della vita ad ogni persona minore di età, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali”.

La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialità sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri: a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di età; b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuate, familiare e sociale;

art. 45, secondo il quale, i Piani di zona prevedono la realizzazione di vari servizi, tra cui quelli socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, l'educativa territoriale, il supporto e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

art. 51, laddove si prevede la realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza e promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione tra vittime e autori di reati

- La DGR 164 – 21893/97 del 1997 che approva, a conclusione della prima sperimentazione, l'estensione del "Progetto Riparazione" a tutto il territorio regionale
- La deliberazione della Città di Torino del 29/1/02 relativa alle politiche in favore dei minori coinvolti nell'area del penale
- La circolare del febbraio 1999 – Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile - Linee di indirizzo su: "L'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile".
- Le Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile emanate dal Capo Dipartimento della Giustizia Minorile il 30.04.2008.

Considerato che:

- Per giustizia riparativa si intende ormai concordemente un modello alternativo di giustizia che vede coinvolti la vittima, l'autore del reato e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l'avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
- La giustizia riparativa prospetta il superamento della logica della punizione a partire da una lettura del reato inteso non più soltanto come illecito commesso contro la società che ne ha previsto la sanzione, ma principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento.
- La giustizia riparativa si realizza, in ogni fase del procedimento penale, attraverso interventi innovativi, quali la mediazione, ed altri più tradizionali, quali il risarcimento, la restituzione, la riparazione diretta a favore della vittima e la riparazione nei confronti della comunità attraverso l'impegno in Attività di Utilità Sociale.
- Attraverso gli interventi propri della giustizia riparativa si persegue la responsabilizzazione del minore verso il singolo o la collettività danneggiati.
- Il percorso di responsabilizzazione coinvolge anche la vittima del reato, offrendole la possibilità, attraverso la mediazione, di essere soggetto attivo nella vicenda che la riguarda, dando voce alla sofferenza, alla necessità di comprensione degli eventi, al bisogno di riparazione.
- Da quindici anni si realizzano sul territorio regionale interventi di mediazione tra vittima e autore del reato attraverso l'attività del Centro Pilota per la Mediazione Penale, ora denominato Centro Mediazione, istituito dal protocollo d'intesa rep. N. 932 dell'8 febbraio 1999, con sede in Torino, via Stampatori n.5.
- Da quindici anni si realizzano sul territorio regionale percorsi di giustizia riparativa, attraverso l'impegno dei giovani, nei confronti dei quali procede l'autorità giudiziaria minorile, in Attività di Utilità Sociale e che tali interventi sono attivati dai Servizi territoriali e dai Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia.
- Negli ultimi anni i suddetti interventi hanno registrato un sensibile incremento e hanno coinvolto un sempre maggior numero di minori stranieri soggiornanti sul nostro territorio.

Tra

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, nato a il, domiciliato ai fini del presente protocollo in Torino d/o Regione Piemonte, P.za Castello 165.

E: Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria rappresentato dal Dirigente, nato a il, domiciliato ai fini del presente protocollo in Torino, C.so Unione Sovietica 327.

E: Comune di Torino rappresentato dal Sindaco, nato a il, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Comune di Torino, P.za Palazzo di Città 1.

E: Tribunale per i Minorenni di Torino rappresentato dal Presidente, nato a il, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o il Tribunale per i minorenni di Torino, C.so Unione Sovietica 325.

E: Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni rappresentata dal Procuratore, nato a il, domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, C.so Unione Sovietica 325.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Si intende confermata la validità del documento "Progetto Riparazione - Linee guida sulle attività di Mediazione e sulle Attività di Utilità Sociale in ambito penale minorile", approvato quale Allegato 2, parte integrante della DGR n. 23-1340 del 7.11.2005.

Art. 2

Istituzioni coinvolte e loro compiti

La **Regione Piemonte** si impegna

- Realizzare il monitoraggio dell'attuazione del Progetto Riparazione, ed in particolare delle Attività di Utilità Sociale (AUS), sul territorio regionale, attraverso periodici incontri di raccordo e verifica
- Assicurare la diffusione della conoscenza della giustizia riparativa e degli interventi afferenti al Progetto Riparazione attraverso l'organizzazione, in collaborazione con gli altri firmatari del presente Protocollo, di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai servizi e alle risorse del territorio
- Concorrere al funzionamento del Centro Mediazione, attraverso l'assegnazione al Comune di Torino di un contributo annuale, da quantificarsi compatibilmente con le disponibilità a bilancio regionale, per la parziale copertura delle seguenti voci:
 - spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori
 - rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari
 - rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni
 - rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Torino per attività a favore dell'utenza non di competenza della Città
 - spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento)

Il **Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria** si impegna a:

- Realizzare il Progetto Riparazione attraverso l'operatività dei propri servizi minorili
- Realizzare le attività del Centro Mediazione attraverso l'impiego di proprio personale, appositamente formato, per un monte ore settimanale di 18 ore.
- Gestire la banca dati e l'analisi degli stessi sia rispetto all'attività del Centro Mediazione che delle Attività di Utilità Sociale, assumendone la titolarità, in applicazione della normativa vigente in materia di tutela della privacy nel trattamento dei dati personali.
- Concorrere ad implementare i rapporti di collaborazione con associazioni e altri soggetti per l'attivazione di progetti di Attività di Utilità Sociale

- Garantire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, il trattamento di trasferta al proprio personale per la partecipazione ai momenti formativi e per l'espletamento dell'attività di mediazione sul territorio di competenza.
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa
- Promuovere attività di ricerca sugli interventi di giustizia riparativa
- Garantire la copertura assicurativa ai soggetti inseriti in programmi di riparazione (Attività di Utilità Sociale).

Il Comune di Torino si impegna a:

- Sostenere la realizzazione del Progetto Riparazione attraverso la sensibilizzazione dei servizi socio-assistenziali, socio-culturali e delle istituzioni scolastiche
- Realizzare le attività del Centro Mediazione attraverso l'impiego di proprio personale, appositamente formato, con il monte ore settimanale svolto alla data della stipula del presente accordo, con possibilità di assunzione di 2 mediatori collaboratori esterni, previo finanziamento della Regione Piemonte, al fine di permettere una implementazione fino a 72 ore settimanali.
- Garantire i programmi di Attività di Utilità Sociale riferiti ai soggetti residenti sul territorio cittadino o - se stranieri - ivi dimoranti, attraverso l'individuazione di un operatore di riferimento dell'area socio assistenziale
- Garantire, con il proprio personale, l'espletamento dell'attività di mediazione sul territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Torino, fatto salvo il rimborso della spesa da parte della Regione Piemonte per l'utenza non di competenza della Città
- Favorire la partecipazione del proprio personale ai momenti di formazione e di aggiornamento in tema di giustizia riparativa
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa
- Partecipare ad attività di ricerca sugli interventi di giustizia riparativa
- Garantire l'utilizzo dei locali attualmente destinati al Centro Mediazione - Via Stampatori 5 Torino - e provvedere al pagamento delle relative utenze (telefono, luce e riscaldamento)

Il Tribunale per i minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si impegnano a:

- Individuare un magistrato o un giudice onorario e un sostituto procuratore referenti per il Progetto Riparazione
- Considerare la compatibilità dei tempi processuali con i tempi della giustizia riparativa
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa
- Favorire la partecipazione di magistrati e giudici onorari a momenti formativi specifici
- Collaborare alle attività di ricerca promosse dal Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e dalla Regione Piemonte.

Art. 3

Compiti del Centro Mediazione

Il Centro per la Mediazione :

- Compatibilmente con le risorse umane disponibili, attiva incontri di sensibilizzazione e/o laboratori di formazione sulla gestione e mediazione dei conflitti, sia in ambito scolastico che in ambito sociale finalizzati alla prevenzione della denuncia/querela, nonché percorsi di educazione alla gestione dei conflitti ed alla legalità, in collaborazione con le istituzioni del territorio.

- Collabora, prioritariamente, con l'Autorità Giudiziaria minorile, con i Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e degli enti locali per la realizzazione del Progetto Riparazione
- Promuove nei contesti in cui opera la diffusione di una cultura della mediazione volta alla ricostruzione della relazione interpersonale e del legame sociale
- Partecipa all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa
- Collabora alle attività di ricerca promosse dal Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino
- Adotta un proprio progetto gestionale che verrà trasmesso a: Regione Piemonte, Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d'Aosta, Tribunale per i Minorenni di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, Comune di Torino
- Stende annualmente una relazione sull'attività svolta che verrà trasmessa ai firmatari del presente protocollo.

Art.4 **Disposizioni finali**

Gli aspetti applicativi, organizzativi e gestionali della presente intesa sono demandati a successivi accordi tecnici che verranno presi in un'apposita "cabina di regia" costituita da rappresentanti di tutti gli uffici firmatari del presente protocollo. Tale organismo tecnico si incontrerà almeno due volte all'anno su convocazione della Regione.

Il settore minori della Commissione Regionale tecnico consultiva, disadattamento, devianza, criminalità, costituita a norma dell'art. 13 D. L.gsl. 272/89, può proporre a ciascuna delle parti firmatarie integrazioni e/o modifiche anche in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative relative ai temi oggetto del presente protocollo d'intesa.

Il protocollo avrà durata triennale e dovrà essere rinnovato mediante atto formale, salvo disdetta motivata di una delle parti e salvo modifiche che potranno introdursi, su proposta della "cabina di regia" ed approvazione dei responsabili degli uffici firmatari del presente Protocollo.

Eventuali richieste di revisione, in via eccezionale, potranno essere proposte dalle parti contraenti al settore minori della Commissione Regionale tecnico consultiva disadattamento, devianza, criminalità, fermo restando che queste non interromperanno comunque le attività previste dalla presente intesa.

Il presente protocollo sostituisce la precedente intesa e impegnerà le Amministrazioni interessate ad avvenuta approvazione.